

Rg 4/2025

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente
Dott.ssa Antonella Rimondini	Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Mirabelli	Giudice

Esaminati gli atti, sentita la relazione del Giudice Designato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento rg. N. 4/2025 proposto da:

[REDACTED]

- ricorrente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 19 novembre 2025 [REDACTED] - premesso di aver presentato in data 5.8.2024 istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi e che in data 29.9.2025 l'esperto (avv. Martino Ballarini) aveva inoltrato la relazione finale del professionista ai sensi dell'art. 17 comma VIII CCI cui ha fatto seguito archiviazione del procedimento da parte della Camera di Commercio di Bologna - ha chiesto l'omologa del concordato semplificato di cui ha illustrato i contenuti.

La Società, prima dell'archiviazione della composizione negoziata e previo parere dell'esperto, ha concesso in affitto alla società Nuova Publynew S.r.l. il ramo d'azienda esercitato fino a quel momento direttamente; il piano presentato prevede la dismissione dell'azienda in affitto, per la quale ha ricevuto dall'affittuaria proposta di acquisto ad euro 60.000; la vendita delle merci; l'incasso di crediti. Ulteriore attivo deriverebbe dalla somma messa a disposizione dai tre soci di complessivi euro 10.000,00, da corrispondere in 36 mesi; il tutto dovrebbe consentire: 1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, dei crediti assistiti da privilegio 2751bis c.c. (per tfr e ultime mensilità dei lavoratori); ex art. 2751bis n. 5 c.c.; dei contributi previdenziali assistiti da privilegio ex art. 2753 c.c. ed IRAP con privilegio ex art. 2752, I comma, c.c.; 2) il pagamento del 13% dei crediti iva ed irpef; 3) il pagamento dell'8% dei privilegiati incapienti e chirografari *ab origine*.

Quanto ai presupposti per l'accesso al concordato semplificato (ovvero lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e l'impraticabilità delle diverse soluzioni di uscita dalla composizione negoziata), la ricorrente si è riportata alle conclusioni dell'Esperto, senza compiere specifiche deduzioni riguardo alle vicende che hanno interessato il percorso di composizione negoziata.

A seguito di prospettazione del Tribunale riguardo la mancanza di ritualità della proposta, la ricorrente ha precisato di aver avuto un'intensa interlocuzione con i creditori e che la transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata - introdotta solo dopo la nomina dell'esperto - era

impraticabile, così come la possibilità di concludere accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCI*, per l'insostenibilità delle percentuali di soddisfacimento dell'Erario e la complessità della procedura. Sussisterebbero quindi per la Società i presupposti per l'accesso al concordato semplificato.

L'art. 25 *sexies* CCI disciplina il concordato semplificato e, al III comma, dispone che il tribunale "*valutata la ritualità della proposta*" dia corso all'istruttoria prodromica all'omologazione, con richiesta di parere dell'esperto e la nomina di un ausiliario.

Il vaglio giudiziale del Tribunale in sede di verifica della ritualità della proposta riguarda vari profili: la completezza della proposta medesima e della documentazione allegata, la legittimazione alla proposta, la tempestività della domanda, il riscontro della sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, tra i quali ricorre lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non percorribilità delle soluzioni fisiologiche della composizione (cfr. Trib. Bologna, 18.3.2025, est. Atzori). Del resto, è evidente che il Tribunale, anche prima e senza l'ausiliario, è in grado di valutare se palesemente manchino i requisiti sopra richiamati e che, dunque, il Collegio possa dichiarare l'inammissibilità senza attendere l'udienza di omologa, evitando peraltro i costi e i tempi dell'ulteriore corso della procedura.

Ciò premesso, va osservato che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede va verificato essenzialmente tramite "*la relazione finale dell'esperto, unico soggetto a conoscere approfonditamente ex ante (e cioè prima della richiesta di accesso al concordato semplificato) l'incedere della composizione e le ragioni del suo fallimento*" (cfr. Trib. Bologna, 18.3.2024 citata); "*la dichiarazione da parte dell'Esperto, in sede di relazione conclusiva, di corretto svolgimento delle trattative è requisito necessario e non surrogabile per l'accesso allo strumento*" (cfr. Trib. Bologna, 23.9.2025, est. Mirabelli).

Solo l'esperto, dunque, può dare ragione del comportamento del debitore conforme ai canoni di correttezza e buona fede, disciplinati in via generale dall'art. 4 CCI.

Questa interpretazione ha trovato conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale "*il controllo giudiziale del Tribunale, in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, deve avere ad oggetto non solo la verifica dei requisiti di "accesso" alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda), ma anche la verifica dell'eshaustività e dell'attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall'Esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII. Si vuol dire, cioè, che lo scrutinio sulla "ritualità" della proposta - previsto dall'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII - deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle "attestazioni" nella relazione dell'Esperto, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi "irrituale" e per ciò stesso "inammissibile"* (cfr. Cass., sez. I, 4.12.2025, n. 31641).

Al fine di compiere le verifiche demandate al tribunale, va osservato preliminarmente che per aversi correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 25 *sexies*, comma I, CCI è necessario, non solo che ai creditori coinvolti nella composizione negoziata sia stata formulata una proposta chiara e fattibile ma, altresì, che gli stessi siano stati posti nelle condizioni di pronunciarsi sulla stessa sulla base di informazioni attendibili e verificabili, se del caso grazie all'intervento dell'esperto, e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili, in grado di offrire loro un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Firenze 31 agosto 2022), dal momento che solo un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso negoziato è in grado di "compensare" la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria.

Appare evidente, infatti, che la fase preparatoria della composizione assume rilievo rispetto al giudizio di buona fede e correttezza dell'imprenditore, che non potrà avvalersi del concordato se non illustra con chiarezza la consistenza del proprio patrimonio, il piano proposto e le proposte ai creditori. L'accesso alla composizione negoziata non può dunque avere la funzione di mero lasciapassare verso il concordato semplificato, che soddisfa tendenzialmente soltanto le esigenze dell'imprenditore.

Ciò premesso, va osservato che nella fattispecie nella relazione finale l'esperto ha descritto il percorso di composizione negoziata, evidenziando che – in una prima fase - vi erano stati contatti con i principali creditori della società, ai quali erano state inviate comunicazioni formali per illustrare la situazione aziendale e le finalità della composizione negoziata, mentre in una fase successiva erano stati organizzati incontri bilaterali con i principali creditori commerciali; riunioni collegiali per gruppi omogenei di creditori; interlocuzioni tecniche per operatori in settori e mercati complementari per valutare possibili sinergie operative e commerciali. L'esperto ha inoltre dato conto che – dopo la disponibilità espressa inizialmente – i creditori e, in particolare, i fornitori principali avevano manifestato dubbi sulla capacità dell'azienda di rispettare gli impegni, domandando garanzie aggiuntive. Parimenti gli istituti di credito avevano subordinato gli accordi alla ricapitalizzazione della società, all'acquisizione di garanzie aggiuntive di terzi e alla riduzione dell'esposizione debitoria. Nella relazione, infine, si è in particolare dato conto della necessità per la società – stante la rilevante incidenza dei debiti tributari - di accedere alla transazione fiscale e dell'avvio di contatti esplorativi con l'Agenzia delle Entrate che, tuttavia, non avevano avuto buon esito.

La descrizione dei rapporti tra imprenditore e parti interessate contenuta nella relazione è estremamente generica, non avendo l'esperto precisato quali e quanti creditori sono stati incontrati, in quante occasioni, quali informazioni sono state condivise, se e quale documentazione è stata trasmessa in vista delle riunioni o successivamente ad esse. In particolare, l'esperto non ha fatto alcun cenno alla proposta di acquisto dell'azienda ricevuta nel corso della composizione negoziata (oggetto di istanza ex art. 22 CCI, respinta dal Tribunale per difetto di prova dei presupposti di cui alla norma citata), né ha chiarito se la stessa sia stata rappresentata ai creditori. Analogamente, non risulta che il contratto di affitto, contenente anche una proposta di acquisto, concluso prima del termine della composizione negoziata e oggi posto alla base del concordato semplificato, sia stato reso noto ai creditori.

Tali elementi non emergono neppure dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a seguito dell'interlocuzione avviata dal tribunale, trattandosi di comunicazioni, in gran parte generiche e prive di data, di cui non è stata fornita alcuna prova di trasmissione ai creditori. Un significativo livello di dettaglio è contenuto solo nella comunicazione prodotta sub C) predisposta per dar conto dell'avvio di un procedimento per la selezione di un acquirente. A seguito dell'omesso completamento del procedimento di vendita, tuttavia, non risulta che sia stato fornito alcun aggiornamento ai creditori.

Nella relazione non si legge neppure se, in considerazione delle evoluzioni riguardanti gli asset aziendali, siano stati variati il progetto di risanamento e la proposta ai creditori. L'esperto si è limitato ad affermare che l'insuccesso del percorso di composizione negoziata era dipeso dall'impraticabilità della transazione fiscale, poiché applicabile solo alle composizioni negoziate introdotte dopo l'entrata in vigore del correttivo di cui al d.lgs. 136/2024. Si tratta, tuttavia, di motivazione sostanzialmente solo apparente, atteso che la questione era nota fin dall'inizio della composizione negoziata e che, in ogni caso, non tiene conto della possibilità di addivenire alla transazione fiscale nell'ambito di uno strumento negoziale di ristrutturazione della crisi all'esito della composizione negoziata medesima.

La dichiarazione da parte dell'esperto, in sede di relazione conclusiva, di corretto svolgimento delle trattative contiene dunque attestazioni inattendibili e prive di riscontri documentali, tali da non

consentire di apprezzare se nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati effettivamente informati riguardo al piano di risanamento ed abbiano avuto la concreta possibilità di interloquire.

Non essendovi dunque – sulla base della relazione finale dell'esperto – prova che le trattative siano state caratterizzate da una interlocuzione fondata su basi informative complete (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell'imprenditore, alla fattibilità del piano ed ai contenuti della proposta) e che sia stato dato il tempo ai creditori per valutare la proposta medesima – il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda e l'immediato arresto del procedimento. Le carenze evidenziate, infatti, non consentono di ritenere superato il vaglio di ritualità di cui all'art. 25 sexies c.p.c. e rendono impraticabile la prosecuzione degli adempimenti (parere dell'esperto con specifico riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; parere dell'ausiliario da nominarsi ex art. 68 c.p.c.) prodromici alla omologa del concordato semplificato (cfr. Cass., 31641/2025 citata).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato di [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026

La Giudice rel.
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo